

Inviato all'indirizzo:

ram@pec.bancaditalia.it

dt.direzione5.ufficio7@mef.gov.it

Milano, 12 giugno 2023

Spett.le

MEF

Dipartimento del Tesoro

Direzione V

Ufficio VII

Spett.le

Banca d'Italia

Servizio Regolamentazione e

Analisi Macroprudenziale

Divisione Regolamentazione I

Prot. n. 40/23

MFE/gc

OGGETTO: *Risposta Assosim alla consultazione sulle Istruzioni di Banca d'Italia, COVIP, IVASS e MEF per l'esercizio di controlli rafforzati sull'operato degli intermediari abilitati per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo, in attuazione dell'art. 3, comma 1, della legge 9 dicembre 2021, n. 220*

Nel rispondere alla consultazione in oggetto Assosim intende cogliere l'occasione per evidenziare alcuni profili dubbi circa l'applicazione della Legge n. 220/2021 (di seguito, la **Legge**) al fine di - auspicabilmente - ricevere chiarimenti utili a consentire una sua attuazione conforme e aderente alla sua effettiva *ratio*.

Un primo profilo di criticità rappresentato dagli associati in questi primi mesi di applicazione è quello relativo agli *“elenchi pubblicamente disponibili di società che producono mine antipersona e munizioni e submunizioni a grappolo”* per quanto attiene, soprattutto, il profilo della loro reperibilità e affidabilità. Detto tema è altresì richiamato nel documento di consultazione, laddove si richiede agli intermediari di dotarsi di procedure per *“determinare la corrispondenza dei dati identificativi della società destinataria del finanziamento [...] con quelli contenuti negli elenchi”*.

Member of ICSA – International Council of Securities Associations

ASSOCIAZIONE INTERMEDIARI MERCATI FINANZIARI – ASSOSIM

Via Gian Battista Bazzoni, 12 – 20123 Milano – Tel. 0286454996 – Fax 02 867898

Email assosim@assosim.it – assosim@legalmail.it – www.assosim.it

Al riguardo ci è stato rappresentato che, ad oggi, la reperibilità di tali elenchi non è affatto agevole, in quanto si rinvencono soltanto elenchi elaborati da associazioni *no profit*/umanitarie, generalmente non aggiornati e riguardanti le sole aziende coinvolte nella produzione delle mine antipersona (mentre il perimetro individuato dalla Legge è ben più ampio). Inoltre, i pochi elenchi pubblici disponibili non sono oggetto di verifica circa attendibilità e completezza.

Pertanto, osserviamo che la Legge pone l'obbligo di consultare *“almeno gli elenchi pubblicamente disponibili di società che producono mine antipersona e munizioni e submunizioni a grappolo”* ma non un obbligo di acquisire detti elenchi, in mancanza di dati pubblici. Quanto alla possibilità di acquistare gli elenchi (non pubblicamente disponibili), si evidenzia che i *data provider* maggiormente utilizzati nella prestazione dei servizi di investimento e nella gestione collettiva sono prettamente esteri e non propriamente propensi a effettuare investimenti e approntare un servizio destinato a un pubblico potenziale ristretto, visto il carattere domestico e non UE della normativa in discorso.

Come sempre poi, parlando di dati, preme sottolineare il tema dei costi in capo ai destinatari della Legge e il profilo della perdurante responsabilità degli intermediari *vis-à-vis* le *Authority* (stante l'assenza di poteri di vigilanza di queste ultime verso i fornitori di dati o, nel caso di elenchi pubblici, verso i relativi redattori) in caso di carenze o inesattezze dei *database*.

Un secondo profilo critico riscontrato dagli associati è quello relativo all'ambito di applicazione della Legge e, in particolare, se questo includa il mercato primario e/o quello secondario. Assosim propende, anche avuto riguardo alla nozione di *“finanziamento”* e a quella di *“supporto finanziario”* di cui alla Legge¹, per una lettura volta a ritenere *in scope* le sole attività condotte in sede di mercato primario giacché è attraverso queste che si realizza tipicamente il finanziamento/supporto finanziario menzionato dalla Legge.

Non si configurerebbe, invece, in concreto il *“finanziamento”* (e il conseguente supporto finanziario) in caso di attività condotte sul mercato secondario dagli intermediari abilitati (ad es., acquisto sul mercato di azioni emesse da una società in perimetro). D'altro canto, se il legislatore avesse voluto estendere il divieto anche al mercato secondario, avrebbe menzionato, oltre agli acquisti, anche le vendite dei titoli di società in perimetro, essendo entrambi funzionali alla sussistenza di un mercato di scambio.

Inoltre, nel caso di un intermediario con clienti-intermediari abilitati (e, quindi, destinatari del divieto di cui alla Legge), chiediamo se l'intermediario prestatore del servizio di investimento possa fare affidamento sulle verifiche già condotte dal cliente-intermediario abilitato oppure se controlli e relativa responsabilità ricadano su entrambi.

In tema di società potenzialmente oggetto del divieto di finanziamento e supporto finanziario diversi associati hanno poi portato alla nostra attenzione il profilo del *look-through*, vale a dire (ad

¹ In particolare, la sua declinazione in, *inter alia*, *“l'acquisto o la sottoscrizione di strumenti finanziari”*.

es., per operazioni aventi ad oggetto ETF) il grado/profondità delle verifiche da condurre sul sottostante in modo da rispettare il divieto. A tal riguardo, richiamiamo le criticità sopra esposte in relazione al reperimento delle informazioni relative agli emittenti in perimetro, le quali risultano accentuate e aggravate in caso di strumenti finanziari dotati di un sottostante.

Infine, relativamente ai profili di territorialità della Legge, chiediamo conferma circa il fatto che la stessa, a fini di *level playing field*, non trovi applicazione alle *branch* e alle società estere controllate da un intermediario abilitato.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
Gianluigi Gugliotta

